

## CIRCOLARE N. 12/2012

Pordenone, 30 gennaio 2012

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: ARRIVANO I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL NUOVO REGIME APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2012 AI CONTRIBUENTI MINIMI**

Con due distinti Provvedimenti direttoriali (n.185820 e n.185825) datati 22 dicembre 2011, l'Agenzia delle Entrate detta le regole per la corretta applicazione:

- ➔ del nuovo regime fiscale di vantaggio previsto dall'art.27 del D.L. n.98/11, convertito nella L. n.111/11 (c.d. "Manovra Correttiva");
- ➔ del regime contabile agevolato contemplato dal co.3 del citato art.27, riservato a coloro che dal 2012 non possiedono le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio, ma presentano quelle che gli consentivano di essere considerato un "minimo" anche potenziale o avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. "neo-attività").

#### **Le caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2012**

Il nuovo regime contabile – in vigore dal periodo d'imposta 2012 richiama in *toto* la normativa degli ex "minimi" (co.96-117 della Finanziaria 2008) prevedendo ulteriori condizioni:

- ➔ riguarda esclusivamente persone fisiche che:
  - iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
  - hanno iniziato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;
- ➔ ha durata di 5 anni a partire dall'inizio dell'attività, con un'eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

#### **Il chiarimento del Provvedimento**

<b>Attività intraprese successivamente al 31/12/07</b>	Possono applicare dal 2012 il nuovo regime di vantaggio fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del 35-esimo anno di età, anche i soggetti che hanno optato negli anni 2008 e 2009 per il regime ordinario. Per coloro che invece hanno optato per il regime ordinario negli anni 2010 e 2011 si ritiene sia necessario attendere il decorso del triennio di permanenza obbligatoria nel regime prescelto e quindi, tali soggetti potranno, rispettivamente, applicare il nuovo regime solo a partire dal 2013 e dal 2014. Salvo indicazioni contrarie da parte dell'Agenzia, inoltre, si ritiene possano applicare dal 2012 il nuovo regime di vantaggio fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del 35-esimo anno di età, i soggetti che hanno optato negli anni precedenti per il regime delle neo-attività.
<b>Proseguimento del regime oltre i 5 anni per gli <i>under 35</i></b>	I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo d'imposta di compimento del 35esimo anno di età, <b>senza esercitare alcuna opzione espressa.</b>

Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici di "novità":

1. non aver esercitato un'attività d'impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività;
2. l'attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un'altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;
3. in caso di prosecuzione di attività d'impresa esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

### Il chiarimento del Provvedimento

Mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente	Tale condizione non opera qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà
---	--

Poiché tali requisiti richiamano in parte quelli previsti per l'accesso al regime delle nuove iniziative produttive, valgono in proposito i chiarimenti già forniti dall'Amministrazione Finanziaria.

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i "minimi", conferma le medesime agevolazioni per essi previste. In particolare:

- no addebito Iva su operazioni attive;
- no diritto alla detrazione su operazioni passive;
- obbligo di applicazione del *reverse charge* (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell'Iva;
- esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;
- obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
- certificazione corrispettivi;
- obbligo Intrastat;
- esonero elenchi *cli-for* (oggi "speso metro");
- esonero da comunicazione operazioni *black-list*;
- determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;
- esclusione da studi di settore e parametri;
- esclusione da Irap.

### Il chiarimento del Provvedimento

Inclusione nell'archivio VIES	I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto di presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente.
Esonero da spesometro	I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva sotto una determinata soglia (art.21 co.1 del D.L. 78/10).
Esonero parziale da obbligo certificazione corrispettivi	I contribuenti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi ma solo qualora svolgano le attività previste dall'art.2 del DPR n.696/96.

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire (e, nel caso, anche di quello delle neoattività), è l'assoggettamento del reddito d'impresa/lavoro autonomo ad un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali **pari al 5%**.

## Il chiarimento del Provvedimento

No all'applicazione della ritenuta d'acconto	I ricavi e i compensi relativi al reddito d'impresa, arte o professione oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. I contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione ( <b>dicitura in fattura per chi è tenuto ad emetterla</b> ) dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva
Funzionamento del regime (non intermittente)	Coloro che per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio <b>non possono più avvalersene</b> , anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio tornino in possesso dei requisiti per applicare il nuovo regime.

## Il regime contabile agevolato

Chi nel 2012 presenta i requisiti previsti per l'applicazione del regime dei vecchi "minimi" (abrogato) ma non possiede i requisiti aggiuntivi previsti per applicazione il nuovo regime, è destinatario in base a quanto previsto dal co.3 del citato art.27 del D.L. n.98/11, di un regime contabile agevolato che costituisce il regime naturale del contribuente.

Per il 2012, quindi, si renderà in ogni caso necessaria una verifica circa i requisiti posseduti da tali soggetti al fine di poter valutare il corretto regime naturale applicabile e l'eventuale opzione per il regime ordinario, secondo modalità di cui si dirà oltre.

## Il chiarimento del Provvedimento

<b>Decorrenza dei termini</b>	Accede al regime contabile agevolato anche chi fuoriesce dal regime fiscale di vantaggio per decorrenza dei termini (spirare del quinquennio o compimento del 35-esimo anno di età).
<b>Soggetti in regime ordinario</b>	Può accedere al regime contabile agevolato anche chi presenta le caratteristiche per fruire del nuovo regime fiscale di vantaggio e in passato ha optato per il regime ordinario.
<b>Neo attività</b>	Può accedere al regime contabile agevolato anche chi presenta le caratteristiche per fruire del nuovo regime fiscale di vantaggio e in passato ha optato per il regime delle neo-attività.
<b>Soggetti esclusi</b>	Sono esclusi dal nuovo regime contabile agevolato i soggetti che presentano le medesime cause di esclusione previste nel regime dei vecchi minimi dall'art.3 del D.M. del 2/01/08 (soggetti che applicano particolari regimi).

Chi rientra nel regime contabile agevolato gode delle seguenti semplificazioni:

- ⇒ esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- ⇒ esonero dalle liquidazioni e dei versamenti periodici Iva (compreso l'acconto Iva);
- ⇒ esonero dal versamento dell'Irap e dalla relativa dichiarazione.

A fronte di tali esoneri vengono meno, tuttavia, le agevolazioni più consistenti e cioè il non assoggettamento ad Iva delle prestazioni e l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva. Tali soggetti, infatti, dovranno assoggettare il reddito alle aliquote Irpef progressive a scaglioni, assoggettare ad Iva le operazioni attive ancorché con versamento annuale in unica soluzione.

## Il chiarimento del Provvedimento

<b>Studi di settore</b>	Si conferma che i contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore e sono quindi tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei relativi dati.
-------------------------	--

I contribuenti che rientrano naturalmente nel regime contabile agevolato possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.

Tale opzione è vincolante per un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata, e alla sua scadenza si protrae di anno in anno fino a quanto permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il regime contabile agevolato, oltre che per opzione, cessa automaticamente di avere applicazione quando vengono meno le condizioni previste per la sua fruizione (requisiti e cause di esclusione del regime dei vecchi minimi).

## Il chiarimento del Provvedimento

Regime contabile ordinario	Si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 14, 18 e 19 del DPR n.600/73, quindi, chi esce dal regime contabile agevolato può optare tanto per il regime di contabilità ordinaria quanto per il regime di contabilità semplificata.
Ritorno delle condizioni per applicazione del regime contabile agevolato	Il regime contabile agevolato trova nuovamente applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui i soggetti riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'art.1 della Finanziaria 2008 ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.